

**Corte Europea dei Diritti dell'Uomo presso il Consiglio d'Europa, F-67075 –
Strasbourg Cedex, France**

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Consiglio d'Europa

Strasburgo – Francia

RICORSO

Presentato in applicazione dell'art. 34 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e degli articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte

1. LE PARTI:

A. IL RICORRENTE/LA RICORRENTE

1. Cognome_____ 2. Nome_____
2. Sesso_____
3. Nazionalità_____
4. Professione_____
5. Data e luogo di nascita_____
6. Domicilio_____
7. Telefono_____
8. Indirizzo attuale_____

Rappresentato/a e Difeso/a da

9. Nome e cognome del rappresentante: **Angela Maria Fasano**
10. Professione del rappresentante: AVVOCATO.
11. Indirizzo del rappresentante: Via Catania 42 C – 90141 - PALERMO
12. Tel: 091341301 email: studiolegale.fasano@alice.it pec: studilegaleavvocatofasano@pec.it

B. L'ALTRA PARTE CONTRAENTE

13. Repubblica Italiana

II: Esposizione dei fatti

A) III: Esposizione delle violazioni della convenzione lamentate dal ricorrente nonché delle relative argomentazioni

A) L'Odierno ricorrente è possesso del seguente titolo: dottorato di ricerca, ovvero di un titolo accademico dell'istruzione superiore corrispondente al massimo grado di istruzione universitaria ottenibile (cfr. all. 1).

B) Il dottorato è stato introdotto nel sistema universitario italiano nel 1980 come *"titolo accademico valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e ancora oggi rappresenta il terzo livello di studi, massimo grado di istruzione universitaria"*, come dettato dal Processo di Bologna.

C) L'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca si ottiene mediante concorso a carattere internazionale, bandito autonomamente dalle singole università. Almeno la metà dei posti messi a concorso è coperta da una borsa di studio con retribuzione variabile a seconda dell'ente erogante, interno o esterno. I requisiti di ammissione al concorso e le modalità dello stesso sono stabiliti autonomamente dalle singole università, come pure denominazioni e contenuti dei corsi stessi.

D) La durata del corso di dottorato di ricerca è generalmente di tre anni accademici, e non sono mai stati istituiti corsi di dottorato di durata superiore a cinque. Al termine di ogni anno si viene ammessi all'anno successivo previa relazione favorevole del Collegio dei docenti; il corso si conclude con una dissertazione presentante una ricerca originale, nota come "tesi di dottorato", discussa all'interno di una commissione.

E) Il dottorato di ricerca, oltre che finalizzato a fornire una preparazione avanzata nell'ambito della ricerca scientifica del settore cui fa riferimento, ha come primo scopo quello di sviluppare nel dottorando di ricerca l'autonomia scientifica indispensabile per chi intende intraprendere un'attività professionale di ricerca, in ambito accademico e no.

F) Ciò anticipato, nonostante l'elevato valore accademico del dottorato per come anzi rappresentato è accaduto che il MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca) – del tutto immotivatamente – ha deciso di escludere la portata ed il valore abilitante del predetto titolo, quale requisito di accesso per le graduatorie di II e III fascia per l'insegnamento.

G) Ed invero, tale immotivata esclusione è stata anticipata dal MIUR nel gennaio scorso, il quale con nota n.1229/2017, trasmettendo il Decreto Dipartimentale n. 3/17, ha limitato la presentazione dell'istanza per l'inserimento nella II fascia delle relative graduatorie di istituto solo ai docenti in possesso del titolo di abilitazione, (TFA) o (PAS).

H) Con il Decreto n. 374 dell'1 giugno 2017, invero, il MIUR ha dato avvio all'aggiornamento delle Graduatorie di Istituto, relativamente alla II e III fascia, per il triennio 2017/2020.

I) Per inserirsi per la prima volta nelle Graduatorie di Istituto, ovvero per chiedere l'aggiornamento da parte di chi è già inserito, occorre presentare apposita domanda entro il 24/06/2017, utilizzando i modelli A1 (per II fascia GI), A2 e A2bis (per III fascia GI) e A2bis – da inviare tramite raccomandata A/R, PEC o consegna a mano presso una istituzione scolastica della provincia prescelta, secondo le modalità indicate all'art. 7, comma 1, lett. A) del DM 374/2017.

J) Successivamente alla presentazione della domanda, si sarebbe proceduto alla scelta delle sedi scolastiche, da effettuarsi mediante la presentazione di apposita istanza da inviare esclusivamente con modalità telematica, tramite il portale Polis, a far data dal 1 luglio ed entro il 20 luglio 2017.

K) Orbene, nel suddetto Decreto si legge che all'art. 7, comma 1, lett. A) del DM 374/2017 che tutti i titoli valutabili debbono essere posseduti entro il termine ultimo di presentazione della domanda, ovvero entro il 24/06/2017.

L) Come prevedibile, tale decreto non ha consentito ai Dottori di Ricerca di essere inseriti nella seconda fascia d'istituto (G.I.), costringendoli dunque a rimanere nella terza fascia d'istituto.

M)E questo nonostante alcune recenti sentenze, che hanno addirittura riconosciuto il diritto degli I.T.P. ai docenti in possesso di diploma AFAM sia vecchio che nuovo ordinamento e i Dottori di Ricerca ad essere inseriti non solo nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, ma anche nelle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.), attestandone quindi l'equiparazione al titolo abilitante all'insegnamento.

N) Il titolo di “dottore di ricerca / Ph.D” costituisce titolo preferenziale nell'assegnazione di incarichi di docenza presso le Università, valorizzando in tal modo le attività didattiche, di supporto alla didattica e di ricerca svolte durante il percorso di dottorato, ma che nulla viene disposto in ordine all'insegnamento negli altri gradi scolastici.

O) Appare oltremodo contraddittoria la condotta amministrativa di chi nega che i dottori di ricerca ITALIANI / Ph.D. possano avere accesso ai canali di reclutamento per l'insegnamento nelle Scuole secondarie di primo e di secondo grado con l'adeguata valorizzazione del titolo e della qualifica accademica acquisita.

P) Nonostante le pronunce del Giudice Amministrativo in tal senso, il D.M. di riapertura e contestuale aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2017/2020 recentemente pubblicato non riguarda i dottori di ricerca

Q) Tale titolo di studio costituisce in molti Paesi europei valida abilitazione all'insegnamento. E' inoltre una qualifica professionale coerente con le definizioni adottate in ambito comunitario, ed è requisito preferenziale per il conferimento da parte delle università di incarichi di docenza o di contratti di ricerca. Quest'ultimi infatti, come ben precisa una nota ministeriale del 12 marzo 1998, protocollo n. 523 (che richiama l'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) non sono

attivabili “con neo-laureati privi di ulteriori titoli di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea esperienza per attività di ricerca già svolta, ovvero di curriculum scientifico-professionale adeguato”.

R) In Italia, il titolo è quindi considerato valido per poter insegnare nelle università ma non è considerato valido per la funzione di docente nelle scuole medie e superiori.

S) E' innegabile che la maggiore istruzione universitaria, basata su anni di approfondimento rispetto alla sola laurea, rende i Dottori di Ricerca una risorsa che sarebbe auspicabile poter utilizzare nell'ottica di una scuola di “qualità”.

T) Nel caso in esame, inoltre, è stata del tutto disattesa la Direttiva 36/2005/CEE (recepita nel nostro Paese con il D.Lvo 9 novembre 2007 n. 206), che prevede che l'esperienza professionale, intesa quale *“esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro”* (cfr. art. 3, lett. f), sia *“assimila[ta] a un titolo di formazione “purché questa sia pari o superiore ai tre anni”*.

U) La Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento dei titoli professionali è stata trasposta nell'ordinamento nel 2007. La chiusura della II^a fascia ai ricorrenti, dottori di ricerca, ha generato oggi una grave discriminazione, lesiva delle norme comunitarie. Nonostante ciò, si ritiene che si tratti di una misura indistintamente applicabile che nasconde una discriminazione ai sensi del diritto comunitario e che deve pertanto essere disapplicata. A tal proposito, si ricordi l'art. 3 del Regolamento (UE) n.492/2011 a mente del quale «...non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro [...]che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto[...] esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall'impiego offerto» (riguardo le misure discriminatorie indistintamente applicabili, si veda la Sentenza del 23 maggio 1996 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C237/94, O'Flynn v. Adjudication Officer). Per dimostrare la condotta discriminatoria, è possibile ricorrere a dati statistici. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo lo ha chiarito nella causa Hoogendijk c. Paesi Bassi affermando che *«se un ricorrente è in grado di dimostrare, sulla base di statistiche ufficiali incontestate, l'esistenza di un indizio che una norma specifica, pur formulata in termini neutri, di fatto colpisca una percentuale di donne più elevata rispetto agli uomini, spetta al governo del convenuto dimostrare che ciò è il risultato di fattori oggettivi, non collegata ad una discriminazione basata sul sesso»* (Cedu, decisione 6 gennaio 2005, Hoogendijk c. Paesi Bassi, dec. n. 58641/00). Anche la Corte di Giustizia ha avuto modo di pronunciarsi sulle misure di discriminazione dichiarando -riguardo alla discriminazione fondata sul sesso- che per *«essere considerata discriminatoria, la misura deve colpire [...] una percentuale di uomini notevolmente inferiore a quella delle donne»* (v. anche: Corte di Giustizia, sentenza 7 febbraio 1991, causa C-184/89, Nimz c. Freie und Hansestadt Hamburg, Racc. 1991, pag. I-297; CG, sentenza 27 giugno 1990, causa C-33/89, Kowalska c. Freie und Hansestadt Hamburg, Racc. 1990, pag. I-2591). Tale ragionamento potrebbe essere ripetuto nel nostro caso, con riferimento al titolo posseduto (discriminazione in base al titolo).

V) VIOLAZIONE ART. 14 DELLA CEDU BASATA SULL'APPARTENZA AD UNA DETERMINATA CATEGORIA DI LAVORATORI: La condotta resa dallo Stato ITALIANO IN DANNO DEI DOTTORI DI RICERCA si pone in contrasto con l'art. 14 della CEDU.

W) Si rappresenta sin da subito che in molti Stati europei il titolo di dottore di ricerca è abilitante all'insegnamento e come ai sensi della **direttiva 2005/36/CE**, l'Italia sia obbligata a riconoscere come abilitante all'insegnamento il titolo di dottore di ricerca conseguito presso paesi esteri in cui esso è ritenuto tale.

X) L'Italia, invece, sta rendendo una palese violazione del principio di cui all'art. 14 tra dottori di ricerca italiani e comunitari.

Y) Lo scenario summenzionato, quindi, appare in contraddizione con la visione di sviluppo delineata dall'Unione europea che stabilisce l'importanza del percorso di dottorato di ricerca nel percorso formativo del ricercatore, universitario e non, e della sua assunzione (Raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, 2005/251/CE), considerando la ricerca a livello dottorale cruciale nel guidare l'innovazione e la crescita economica (OCSE).

Z) Così come in Francia, Spagna o Lussemburgo occorre riconoscere ai dottori di ricerca italiani il potenziale ruolo di motore di trasferimento di conoscenza e innovazione nelle imprese, nelle professioni e in tutte le attività produttive, nonché nella pubblica amministrazione dove possono costituire una risorsa significativa per l'aggiornamento permanente e il rinnovo dei quadri dirigenti

AA) Ai sensi dell'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848: «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.».

La detta disposizione non ha un'esistenza indipendente, in quanto vale unicamente per «il godimento dei diritti e delle libertà» da essa sancito. Infatti, come costantemente dichiarato dalla Corte Edu, l'art. 14 CEDU integra le altre clausole normative della Convenzione e dei suoi Protocolli. In particolare, le doglianze mosse sotto il profilo dell'art. 14 della Convenzione vengono formulate, in combinato disposto con le altre norme sostanziali della Convenzione preposte a tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Per discriminazione — secondo la giurisprudenza convenzionale — si intende il fatto di trattare in maniera diversa, senza giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovano, in un determinato campo, in situazioni comparabili (Ex multis, 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, § 58; 11 giugno 2002, Willis contro Regno Unito, § 48).

Il dottore di ricerca ITALIANO AL PARI DEI DOTTORI DI RICERCA COMUNITARI CHE OPERANO IN ALTRI STATI MEMBRI vanta un titolo di

formazione che è del tutto assimilabile all'esercizio effettivo e legittimo della professione, anche nei suoi risvolti didattici, per una durata almeno triennale, così come richiesto dalla suddetta norma comunitaria (requisito richiesto per la partecipazione ai PAS era proprio un'esperienza triennale di insegnamento della materia specifica).

Si fa inoltre notare come in molti stati europei il titolo di Dottore in Ricerca sia abilitante all'insegnamento e come, ai sensi della Dir. 36/2005, l'Italia sia obbligata a riconoscere come abilitante all'insegnamento il titolo di Dottore di Ricerca conseguito presso paesi esteri in cui esso è ritenuto tale.

Ai fini di tale disposizione, una distinzione è discriminatoria quando «manchi di una giustificazione oggettiva e ragionevole», «quando non persegua un fine legittimo» ovvero qualora, comunque, non sussista «un rapporto di ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati ed il fine perseguito (Ex multis, 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, § 59; 25 ottobre 2005, Niedzwiecki contro Germania; 27 marzo 1998, Petrovic contro Austria, § 30; 1° febbraio 2000, Mazurek contro Francia, § 46 e 48.)

In altri termini, il concetto di discriminazione ingloba, di solito, i casi in cui un individuo o un gruppo si vede trattato meno bene di un altro, senza valida giustificazione, anche se la Convenzione non richiede il trattamento più favorevole.

La disparità di trattamento di cui il ricorrente è stato oggetto non presenta, quindi, alcuna giustificazione oggettiva e ragionevole.

Da qui la riscontrata violazione dell'art. 14 CEDU, in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, essendo stato il ricorrente privato, per motivi discriminatori, di un valore patrimoniale di cui avrebbe goduto, in assenza delle ingiustificabili ed irragionevoli limitazioni ai diritti fondati su una categoria lavorativa di appartenenza.

Ciò, in linea con i principi di inderogabile solidarietà sociale, assunti quale valore fondante degli stessi diritti inalienabili dell'individuo che non ammettono distinzioni di sorta in dipendenza di qualsiasi tipo di qualità o posizione soggettiva

IV: Esposizione relativa ai requisiti di cui all'art. 35 della Convenzione

Quanto alla condizione relativa alla ricevibilità interna definitiva si rappresenta che rispetto alla violazione dei diritti e delle libertà non sussiste nell'ordinamento interno ITALIANO *ut supra* rappresentato alcuna forma di tutela in Via giudiziaria. Tanto basta per concludere che l'ordinamento italiano non prevede misure alternative al riconoscimento del vantato diritto.

Ed invero, nonostante il Consiglio di Stato ha così statuito: "*considerato che la questione relativa all'equiparazione tra dottorato di ricerca e abilitazione ai fini per cui è causa appare oggettivamente controvertibile o perlomeno non manifestamente infondata*" ... "*che dunque, previa verifica sull'esattezza di quanto dichiarato dalle parti appellanti circa il possesso del titolo di dottore di ricerca (possesso peraltro non contestato dall'appellata), l'appello cautelare va accolto e per l'effetto va disposta l'ammissione con riserva degli appellanti a prove suppletive, da predisporre e da svolgere nel più breve tempo possibile*".

Ad oggi il MIUR non ha mai formalizzato la condotta dovuta, tanto è vero che, ad oggi, il ricorrente non ha potuto far valere il titolo ai fini dell'iscrizione nella II ^ fascia. Le ultime considerazioni rese sono, invero, decisive, anche in ordine al rispetto dell'obbligo procedurale del previo esaurimento delle vie interne di ricorso giurisdizionale, di cui all'art.35 della Convenzione europea dei Diritti Umani, il quale, per l'appunto, è modulato in rapporto all'effettività del rimedio giurisdizionale interno, nel senso che il ricorrente a Strasburgo non è obbligato ad esperire quei rimedi (pur in ipotesi possibili), il cui esito non fosse prevedibilmente positivo per lo stesso ricorrente. In tale contesto ben s'inserisce la controversia sottoposta all'adita Corte: **nel caso di specie, al di là della circostanza che sia stato o meno esperito un qualche rimedio interno, onde denunciare la violazione dei suoi elementari diritti al rispetto della vita familiare, del divieto di lavoro obbligatorio e dei propri beni, oltre che del rispetto del principio di non discriminazione, vi è la palese constatazione che tali rimedi non sono efficaci sul piano pratico in una situazione di continua emergenza, per il quale il Governo adotta piani straordinari e, dunque, perennemente in deroga.** Strumenti, che, se volti a tamponare le crisi ed a porre le basi di una nuova ed ennesima fase di organizzazione, gestione e funzionamento dei rapporti di lavoro dei precari della forestale, non eliminano i danni e le responsabilità del Governo nazionale e regionale per i comportamenti tenuti e gli atti normativi ed amministrativi emanati, che si sono rilevati senza esito e, comunque, in danno del ricorrente, costretto, suo malgrado, a svolgere il suo servizio a favore della collettività con un immanente senso di precarietà. Violazioni continue dei diritti della ricorrente che, da un lato, superano la regola del termine semestrale per ricorrere alla Corte europea; dall'altro, integrano certamente il superamento della soglia minima di gravità che giustifica l'esame della stessa da parte della CEDU, che si sostanzia nel principio del c.d. pregiudizio importante.

Pertanto ad oggi non è possibile adire l'autorità italiana atteso l'orientamento di chiusura assunto dal nostro Stato che nonostante il dictat del Consiglio di Stato impedisce di riscontare nell'ordinamento interno italiano strumenti di tutela per la fattispecie in esame delle libertà e dei diritti della cui violazione si duole il ricorrente in questa sede.

Il ricorrente è stato immotivatamente estromesso per i prossimi 3 anni dalla possibilità di poter inserire la propria domanda in II^ fascia, con conseguente ed imminente danno curriculare che oggi **NON TROVA RISTORO NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.**

L'eccessiva durata del processo inoltre non consentirebbe di ottenere il diritto vantato in tempi brevi (durata media decennale dei processi in Italia) con la conseguenza che un giovane ricercatore munito di titolo rimarrebbe fuori dal sistema di insegnamento in modo del tutto ingiustificato.

Ad oggi, quindi, il diritto interno non consente di rimuovere le conseguenze di tali violazioni.

V. Esposizione relativa all'oggetto del ricorso e domande provvisorie per un'equa soddisfazione

Tutto ciò premesso

- Accertato che i fatti si sono svolti come indicato in narrativa nel paragrafo dedicato;
- Verificato il rispetto delle condizioni di ricevibilità;
- Fatte salve eventuali deduzioni in fatto ed in diritto e correlative allegazioni probatorie

Voglia Codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, condannare lo Stato Italiano per violazione dell'art. 14 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, disponendo contestualmente, ai sensi dell'art. 41 della medesima convenzione ed in considerazione della circostanza che il diritto interno non consente di rimuovere le conseguenze di tali violazioni una equa soddisfazione della parte lesa in termini di pubblica condanna dello Stato italiano per aver violato i diritti sanciti dall'art. della Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'Uomo.

Chiede, altresì, di condannare lo Stato italiano al rimborso delle spese e dei costi del presente procedimento.

VI. ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA

Le doglianze oggetto del presente ricorso non sono state sottoposte dal ricorrente ad altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento.

VII. DOCUMENTI ALLEGATI IN COPIA

1. Titolo dottorato.
2. Documento di identità.
3. Decreto n. 374 dell'1 giugno 2017

VIII. DICHIARAZIONE E FIRMA

Il/La sottoscritto/a dichiara, in coscienza e fede, che le informazioni riportate nel presente ricorso sono esatte.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

CONSIGLIO D'EUROPA

STRASBURGO – FRANCIA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ a _____

Il _____ e domiciliato/a in _____

Con la presente conferisce speciale

Procura

All'avvocato Angela Maria Fasano con studio in Palermo nella Via Catania 42 C

Affinché lo/a rappresenti e difenda dinanzi a Codesta Ecc.ma Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nell'istaurando procedimento introdotto con ricorso individuale per l'accertamento e la condanna dello Stato italiano per la violazione dell'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, in virtù della disparità di trattamento cui è soggetto.

All'uopo conferisce al nominato rappresentate ogni potere e facoltà previsto dalle regole di procedura dinanzi a Codesta Corte.

Luogo e data

in fede